

Oggetto: Accertamento in entrata somme dovute al Comune di Angri – Sig. Quartucci Filippo C./Comune Di Angri.

**LA RESPONSABILE UOC AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI
SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 2850/2025 è stato conferito l'incarico di Responsabile della U.O.C. Affari Legali, Servizi Sociali, Scolastici e Politiche Giovanili, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi della normativa vigente, non sussistono, per la sottoscritta, situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento al presente procedimento, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- con atto di citazione in appello, il sig. Filippo Quartucci impugnava la sentenza n. 874/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 6266/2018, avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale verificatosi in Angri il 22 giugno 2010;
- nell'atto introduttivo del giudizio veniva dedotto che il sig. Antonio Quartucci, mentre era alla guida del motociclo di proprietà del padre, sarebbe caduto a causa della presenza sul manto stradale di una buca asseritamente non segnalata e non visibile;
- con la richiamata sentenza n. 874/2020, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo che la situazione dei luoghi e, in particolare, le dimensioni della buca ne consentissero la tempestiva percezione e l'agevole evitamento mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza;
- l'appellante censurava la decisione di primo grado, deducendone l'illogicità, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e sostenendo che la responsabilità del Comune di Angri dovesse essere valutata ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente onere dell'Ente custode di provare l'esistenza del caso fortuito;
- il Comune di Angri si costituiva ritualmente nel giudizio di appello, contestando integralmente le avverse deduzioni e domande ed evidenziando, in particolare, la visibilità dell'anomalia stradale, anche in considerazione del fatto che il sinistro si era verificato in orario diurno, nonché la riconducibilità dell'evento alla condotta imprudente del conducente;
- la società Edil Salernitana, sebbene ritualmente citata, non si costituiva nel giudizio di appello e veniva, pertanto, dichiarata contumace;
- con sentenza n. 692/2026, emessa in data 12 febbraio 2026 dal Tribunale di Nocera Inferiore a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 5519/2020, l'appello veniva integralmente rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza n. 874/2020 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
- con la medesima pronuncia, il sig. Filippo Quartucci veniva condannato al pagamento, in favore del Comune di Angri, delle spese del grado di appello, liquidate in € 330,00, oltre accessori e oneri di legge, per un importo complessivamente dovuto pari a € 489,18. Con nota prot. n. 24126 del 30 luglio 2026, veniva formalmente intimato al sig. Quartucci Filippo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., il pagamento della somma complessiva di **€ 489,18**;

- Con successiva comunicazione trasmessa a mezzo PEC, il sig. Quartucci Filippo dichiarava di aver adempiuto a quanto disposto dalla predetta sentenza, allegando la quietanza del pagamento eseguito mediante bonifico bancario, identificato dal CRO n. A106262134201030487649076490IT, con accredito in data 5 agosto 2026, presso il Tesoriere dell'Ente;

Ritenuto:

- Che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- il CCNL 22.11.2022, in particolare l'art. 18 lettera h), che disciplina i compensi professionali per gli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114 del 2014;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento sui Controlli Interni;
- il regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

Di accertare sul CAPITOLO 30500.99.0147, la somma di euro **489,18**, comprensivo di accessori di legge (23,80% CPEDL e 8,50% IRAP per il regime degli Avvocati degli Enti pubblici), incluse spese generali al 15%;

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria la presente determinazione, per quanto di competenza, in funzione dell'emissione della relativa reversale d'incasso;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Di disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente